



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Paolina Secco Suardo"**  
*Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale*

---

Circ. n° 289/2021  
Bergamo, 23 Agosto 2021

**A tutto il Personale**

**Ogg.: DL 111 del 6 Agosto 2021 – CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

Come tutti avrete certamente appreso dai vari media nazionali, il Decreto di cui all'oggetto, all'art.1, c.6, introduce una modifica del DL 52 del 22 Aprile 2021, convertito con modificazioni nella L.87 del 17 Giugno 2021.

Viene inserito un nuovo articolo, il 9-ter, sulla base del quale, dal 1° Settembre e fino al 31 Dicembre 2021, **TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO DEVE POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE** (cd. Green Pass).

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata. Il Ministero della Salute era già intervenuto, in data 4 Agosto, con specifica Circolare – n. 35309 – per disciplinare la materia, con le indicazioni che sinteticamente si riportano qui di seguito:

- La certificazione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
- La certificazione può essere rilasciata in formato cartaceo
- Ha validità fino al 30 Settembre 2021
- Sono validi, sempre fino al 30 Settembre, quelli emessi dai Servizi Sanitari Regionali (SSR)
- La certificazione è rilasciata dai Medici Vaccinatori dei Servizi Vaccinali del SSR (in questo caso devono essere riportati i dati relativi al Servizio Vaccinale della Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore Covid-19 con denominazione del Servizio e Regione di appartenenza) o dai MMG (Medici di Medicina Generale)
- Ci deve essere Timbro e Firma del medico certificatore (anche digitale) e il numero di iscrizione all'ordine o CF
- Deve contenere dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome e data di nascita)
- Deve riportare una precisa dicitura: "soggetto esente da vaccinazione anti Sars-CoV-2 – Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al c.1 dell'art.3 del DL 23 Luglio 2021, n.105"

In data 13 Agosto 2021, il MI è intervenuto con specifica Nota , a firma del Capo Dipartimento Dott. Stefano Versari, per fornire pareri e indicazioni relativamente a quanto disposto dal DL (che, è bene ricordarlo, pur essendo oggetto di dibattito parlamentare per la conversione in Legge, entra

immediatamente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e produce i suoi effetti per un tempo di 60 giorni, il tempo utile al Parlamento per la conversione, appunto, in Legge).

Oltre a rimandare alla Circolare del Ministero della Salute, di cui sopra, ribadisce che la norma introdotta dal DL 111 (green pass) definisce un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde, che, come ormai dovrebbe essere chiaro a tutti, viene rilasciata nei seguenti casi:

- Aver effettuato la prima dose di vaccino – o il vaccino monodose – da 15 giorni;
- Aver completato il ciclo vaccinale;
- Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore antecedenti;
- Essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.

Il controllo del possesso della certificazione verde Covid-19” è responsabilità che incombe sul DS, che può formalmente delegare personale della scuola alla verifica del caso.

Per il controllo del possesso del “green pass” verrà utilizzata una specifica App – “VerificaC19 – l'app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica.

Per venire alla parte più dolente, ma di cui bisogna essere ben consapevoli, va inequivocabilmente precisato che IL MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 COMPORTA CONSEGUENZE, anche gravi.

Il legislatore ha infatti stabilito (c.2 dell'art. 9-ter, introdotto al c.6 dell'art.1 del DL) che il mancato possesso della certificazione verde (in assenza di certificazione medica circa l'omessa o differita vaccinazione) si qualifica come “assenza ingiustificata” e di conseguenza il personale che ne è privo **non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza, né permanere a scuola.**

A decorrere dal 5° giorno di assenza il RAPPORTO E' SOSPESO E NON SONO DOVUTI LA RETRIBUZIONE NE' ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO (è chiaro che anche per le assenze comprese tra il 1° ed il 4° giorno non sono dovute retribuzioni di nessun tipo).

Nei prossimi giorni, con specifica comunicazione, illustreremo l'organizzazione del nostro Istituto per permettere un ordinato controllo delle certificazioni verdi senza eccessivi ingorghi organizzativi.

In attesa di rivederci in Istituto, a tutti voi il mio più cordiale saluto.

Il Dirigente Scolastico  
**Luciano Mastrorocco**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993*